

Il deposito delle somme presso il notaio: in attesa dei decreti attuativi

di Guido Bevilacqua – notaio, membro della Commissione Società del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, co-responsabile del Centro Ricerche dell'associazione di cultura giuridica Insignum

Con le disposizioni di cui ai commi 63-67 dell'art.1 L. n.147/13 "Legge di stabilità 2014" (in vigore dal 1° gennaio 2014¹), è stata prevista l'introduzione a carico dei notai, di una serie di obblighi di deposito, presso un conto corrente dedicato, di determinate categorie di somme che gli stessi abitualmente e/o istituzionalmente ricevono in occasione dello svolgimento della loro attività professionale. A riguardo, vengono individuate tre distinte fattispecie, ciascuna regolata da una apposita lettera del co.63 dell'articolo unico contemplato dalla legge.

In via generale, chiarito che ciascuna di tali ipotesi, come si vedrà, risponde ad una specifica funzione, al fine di assicurare la piena operatività delle formalità che le stesse introducono, è previsto che le somme depositate nel conto corrente, sebbene intestate al notaio, costituiscano un patrimonio separato, e, pertanto, non siano toccate dal suo regime patrimoniale della famiglia, né possano cadere in successione od essere oggetto di azioni esecutive (il regime di impignorabilità è esteso, peraltro, al credito alla restituzione vantato nel momento in cui sorge l'obbligo di svincolarle).

Comma 63, lett. c): Il deposito del prezzo o del corrispettivo

La più importante ed innovativa previsione concerne l'obbligo di deposito del prezzo e di altre somme, aventi una destinazione di natura privatistica, connesse alle transazioni immobiliari od aziendali.

Nello specifico, la lett. c) dispone che il notaio effettui il versamento, presso un apposito conto corrente, dell' "intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione, di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende".

Invero, la novella normativa era già stata oggetto di una precedente iniziativa parlamentare (Proposta di Legge AC – 1752, presentata alla Camera dei Deputati il 7 ottobre 2008, a firma Cota-Lussani) che, sebbene per alcuni aspetti più compiutamente articolata, non è stata mai approvata.

D'altronde, una simile formalità è tutt'altro che sconosciuta alla tradizione del diritto civile continen-

tale: radicato nella prassi e nella legislazione degli affari, il deposito del prezzo delle transazioni immobiliari si può rintracciare nell'ordinamento francese sin dal *Décret* n.45-0117 del 19 dicembre 1945, ulteriormente regolato dall'*Arrêté* 30 novembre 2000 "relatif au dépôt et au retrait des sommes versées par les notaires sur leurs comptes de disponibilités courantes et sur leurs comptes de dépôts obligatoires à la Caisse des dépôts et consignations"².

Se, tuttavia, la normativa d'Oltralpe rinviene la propria primaria *ratio* nell'esigenza di garantire la piena trasparenza e tracciabilità delle somme pagate nell'ambito dell'operazione immobiliare, richiedendosi l'obbligo di vincolare l'intero corrispettivo pattuito (a fronte di un intervento del notaio che si estende dalla fase della contrattazione preliminare fino all'esecuzione della pubblicità fondiaria), l'interesse che sembrerebbe tutelato dal provvedimento in esame si colloca su un piano differente, essendo espressamente previsto, infatti, che il deposito concerna solamente le somme versate a saldo, con esplicita esclusione di quanto sia stato consegnato al venditore in via anticipata.

Nello specifico, l'intento che ha mosso il Legislatore italiano sembra essere stato quello di tutelare la par-

¹ Stante la necessità di norme attuative delle regole in esame, da emanarsi entro 120 gg dall'entrata in vigore della Legge, mediante apposito Decreto Ministeriale (co.67), si ritiene che l'effettiva entrata in vigore della novella resti sospesa fino all'approvazione di tale normativa regolamentare.

² Per la contrattazione su immobili da costruire, negli artt.L261-1 e seguenti del *Code de la construction et de l'habitation (partie législative)*; e negli artt.R261-1 e seguenti del medesimo *Code (partie réglementaire)*.

te acquirente, introducendo un meccanismo idoneo a coordinare il modello consensualistico del contratto ad effetti reali (in ragione del quale il diritto oggetto di contrattazione si trasferisce all'acquirente per effetto del solo consenso prestato all'atto della stipula) e l'efficacia dichiarativa del sistema di pubblicità immobiliare, con cui si assicura, fra più aventi causa dal medesimo titolare, la prevalenza dell'acquirente che per primo adempia la formalità di trascrizione. Più precisamente, imponendo il vincolo delle somme fino a che non sia *"eseguita la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente"* nonché *"verificata l'assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti"*, s'intende preservare l'acquirente dal danno patrimoniale che potrebbe conseguire ad una trascrizione tardiva e successiva ad altre formalità pregiudizievoli nel frattempo intervenute (ovvero alla scoperta di trascrizioni od iscrizioni pregiudizievoli non conosciute al momento della stipula).

Tuttavia, se questa, presumibilmente, è la funzione perseguita dalla normativa in esame, suscita perplessità il fatto che l'operatività della stessa sia limitata a quanto versato a titolo di saldo e non all'intero corrispettivo. In questa prospettiva, considerando la prassi della contrattazione, incentrata sulla prestazione di caparre e sul versamento degli anticipi del prezzo³, l'efficacia della tutela si rivela di molto attenuata, operando in via residuale sulla somma che l'acquirente decide, se gli è possibile, di non pagare prima.

Alcune indicazioni del testo legislativo potrebbero suggerire, in realtà, una lettura alternativa.

Il comma 66, specificatamente in relazione alla fattispecie *de qua*, dispone che *"gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, individuati dal decreto di cui al co.67"* (ossia il D.P.C.M. che, entro 120 gg dall'entrata in vigore della Legge – dunque, entro il 30 aprile 2014 – dovrebbe stabilire le norme secondarie di attuazione della novella). Detta previsione fa luce su un altro interesse che, evidentemente, il Legislatore mira a realizzare: il finanziamento della piccola e media impresa, per il tramite dei fondi di credito agevolato che, nella destinazione impressa agli interessi prodotti dai

³ Soprattutto se ci si colloca nell'ambito della contrattazione preliminare.

corrispettivi depositati, acquisiscono una nuova ed ulteriore fonte di incremento; se a ciò si aggiunge l'incerta idoneità dell'obbligo di deposito a tutelare gli interessi patrimoniali del soggetto acquirente, in quanto, come detto, limitato al solo saldo del corrispettivo, potrebbe legittimamente sorgere la convinzione che, primariamente, la novella miri a costituire ulteriori fonti di sostentamento per le politiche economiche statali.

È probabile, tuttavia, che l'intervento legislativo abbia inteso tanto perseguire l'obiettivo di tutela di una specifica parte contrattuale, quanto assecondare l'interesse economico generale dello Stato⁴, e non si potrà che attendere l'esito della sua applicazione pratica per verificare quale delle due *rationes* sarà stata conseguita in via principale, ed in modo più efficace.

Tanto premesso, si procede ad analizzare i singoli aspetti di operatività della norma.

Le somme oggetto del deposito

Ai sensi della lett. c) del co.63, in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di determinati atti (oggetto di analisi nel prossimo paragrafo) il notaio "è tenuto" a versare, nel conto corrente dedicato:

1. il prezzo o il corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro;
2. le somme destinate all'estinzione delle spese condominiali non pagate;
3. le somme destinate ad estinzione di altri oneri dovuti.

Per quanto riguarda le somme indicate *sub* 1) non si pongono peculiari questioni interpretative, trattandosi, come intuibile, di qualsiasi controprestazione in denaro prevista nell'ambito delle fattispecie onerose considerate dal provvedimento stesso. Stante il riferimento a quanto dovuto "in occasione" della stipula, ovvero a titolo di saldo, si ritengono esclusi dalla previsione in parola tutti i versamenti effettuati in un tempo anteriore alla redazione dell'atto notarile, a titolo di caparra od acconto. Similmente, qualora le somme siano oggetto di dilazione, il co.64 ribadisce l'obbligo di deposito limitatamente alle somme che siano versate contestualmente alla redazione o all'autenticazione di un atto di quietanza.

La previsione di cui al num. 2), invece, secondo la dottrina che per prima si è interessata all'argomen-

⁴ Come d'altro canto, seppure in via secondaria, accade anche in Francia, per il tramite della Cassa Depositi e Consegne.

to⁵, dovrebbe essere limitata alle spese per le quali è prevista una responsabilità solidale dell'acquirente (ex art.63, co.4, disp. att. cod.civ.⁶) e che, comunque, siano già liquide ed esigibili, in quanto risultanti da un rendiconto approvato dall'assemblea del condominio (art.63, co.1, disp. att., cod.civ.), potendo essere tali, peraltro, solo le spese relative all'esercizio precedente.

In ultimo, la categoria di cui al num. 3) contempla le somme destinate all'estinzione di eventuali formalità pregiudizievoli, a prescindere dalla circostanza che provengano dalla parte acquirente o dalla parte alienante.

In via generale, comunque, non sembra configurabile l'obbligo per il notaio di svolgere particolari indagini od accertamenti (al di fuori di quelli ordinariamente richiesti dalla sua attività professionale), per verificare l'esistenza o meno di somme destinate all'estinzione di oneri preesistenti (siano gli stessi le spese condominiali non pagate, ovvero di altra specie). A tal fine, dunque, dovrà farsi esclusivo riferimento alle dichiarazioni delle parti.

Le tipologie di negozi interessati

La normativa in esame concerne le somme dovute in dipendenza di *"contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende"*.

Anzitutto, la locuzione *"diritti reali"*, deve essere interpretata in senso ampio, in quanto comprensiva anche dei diritti di garanzia (ipoteca ma anche pegno – si pensi al caso di una cessione di azienda), dal momento che il Legislatore, quando ha ravvisato l'opportunità di escludere questi diritti da una determinata disciplina, lo ha sempre fatto oggetto di espressa previsione (così, ad esempio, all'art.29, co.1-bis L. n.52/85).

Inoltre, la genericità dell'elencazione considerata, unitamente all'utilizzo del termine corrispettivo, induce ad estendere l'area di applicabilità della norma a tutti i contratti, diversi dalla vendita, in cui il soggetto a vantaggio del quale sia trasferito, costituito od estinto il diritto reale, sia chiamato a sostenere un esborso di denaro. In questo senso possono ricondursi alla disciplina in parola anche ipotesi più

articolate come la permuta con conguaglio ovvero la rinuncia abdicativa dietro corrispettivo. Ulteriormente, sul presupposto che non debba sussistere un nesso di corrispettività tra la prestazione del denaro e l'effetto reale, e che sia sufficiente, piuttosto, la generale onerosità del contratto, è stato sostenuto⁷ che la norma in esame potrebbe applicarsi anche alla concessione di ipoteca contestuale alla stipula di un finanziamento.

La conclusione di un contratto preliminare, invece, stante l'efficacia meramente obbligatoria dello stesso, non fa sorgere alcun obbligo di deposito delle somme eventualmente versate all'atto della sua stipulazione.

La legge regola puntualmente l'ipotesi in cui il pagamento del prezzo o del corrispettivo sia condizionato all'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione. In tal caso, infatti, è previsto che si proceda ugualmente con il deposito e che, però, ai fini dello svincolo delle somme, sia necessaria la prova – ulteriore – che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta. Tale prova potrà essere fornita per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, nonché mediante altre modalità probatorie concordate tra le parti; a riguardo è stato osservato⁸ che, nel silenzio della legge, possa trovare applicazione quanto previsto dagli artt.2655 cod.civ. e 2668 cod.civ., e che, dunque, tali atti possano essere sottoscritti dalla sola parte a danno del quale la condizione si verifica (o a beneficio della quale doveva essere eseguita la prestazione).

Il tipo di formalità di cui il notaio deve verificare l'assenza

Come anticipato, ai sensi del co.66, le somme depositate presso il notaio a titolo di prezzo o corrispettivo dovranno essere da lui svincolate *"senza indugio"*, solo dopo che vi sarà stato l'esito positivo della registrazione e della pubblicità dell'atto, e, correlativamente, la verifica dell'assenza di *"formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti"*.

Rispetto a questa disposizione, si pone il problema di identificare le forme di pubblicità a cui il notaio debba fare riferimento nello svolgimento delle verifiche di sua spettanza.

⁵ Vedi G. Petrelli, *"Il deposito del prezzo e di altre somme presso il notaio nella legge 27 dicembre 2013, n.147"*, visionabile in www.gaetanopetrelli.it.

⁶ *"Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente"*.

⁷ Così G. Petrelli, op. cit. (5).

⁸ Vedi G. Petrelli, op. cit. (5).

Nulla quaestio qualora i vincoli pregiudizievoli risultassero dai Registri Immobiliari. Al di fuori di questa ipotesi, tuttavia, è stato osservato⁹ che potrebbe rivelarsi eccessivamente oneroso richiedere al notaio di controllare ogni genere di registro pubblico (si pensi al Registro delle Imprese, ove sia pubblicata una sentenza di fallimento, o ai Registri dello Stato Civile, ove sia annotato un fondo patrimoniale, in ipotesi non trascritto a fini della pubblicità notizia). D'altronde, la previsione di un obbligo di così ampia portata renderebbe impossibile, per il notaio, adempiere allo svincolo delle somme nei tempi brevi che, oltre a rispondere alle esigenze delle parti e dell'economia degli affari, sembra richiesto dallo stesso tenore del testo legislativo.

Sarà comunque cura del notaio, nell'esercizio della propria attività professionale, rendere edotti i contraenti sui rischi derivanti dall'esistenza di altri vincoli pregiudizievoli alla valida circolazione dell'immobile.

È stato osservato¹⁰ che, peraltro, ogniquale volta le parti, successivamente al deposito, potessero in essere atti di disposizione dei rapporti giuridici oggetto del negozio, conformemente agli stessi il notaio avrebbe l'obbligo di svincolare le somme, a prescindere dallo svolgimento delle verifiche suddette.

Comma 63 lett. a): Il deposito delle somme pagate al notaio per onorari, diritti, accessori, rimborsi spese, contributi e tributi

Il primo degli altri due obblighi di deposito previsti dalla Legge di stabilità ha ad oggetto, invece, tutte le somme da pagare al notaio in relazione all'attività dallo stesso prestata.

Invero, la Legge delimita l'applicazione della norma a due ipotesi di attività: il ricevimento o l'autenticazione di atti soggetti alla pubblicità immobiliare (da intendersi, quindi, trascrizione, iscrizione ed annotazione) e le attività che egli compie in veste di delegato da parte dell'autorità giudiziaria.

Come è stato osservato¹¹, la scelta del Legislatore sembrerebbe essere giustificata da ragioni di natura fiscale, e, più precisamente, di garanzia della destinazione all'Erario delle somme consegnate al notaio, con la correlativa tutela, per la parte contraente, nel caso di distrazione e confusione delle stesse da parte

del pubblico ufficiale (o dei suoi familiari).

L'obbligo previsto dalla lett. a), secondo questa tesi, riguarderebbe primariamente le somme dovute al notaio a titolo di tributi, in relazione ai quali lo stesso sia sostituto o responsabile d'imposta. Tuttavia, in considerazione del fatto che l'ammontare esatto delle imposte dovute sia individuabile solo all'esito della liquidazione definitiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, sono state incluse nel deposito anche le somme dovute per onorari ed accessori.

Tale proposta di ricostruzione della *ratio legis*, sembrerebbe essere confermata dalla scelta delle attività in relazione alle quali prevedere l'obbligo di deposito, essendo quelle caratterizzate, sul piano statistico, dall'ammontare più elevato degli importi tributari dovuti.

Aderendo a questa tesi, quindi, posto che nulla dice la legge a riguardo, lo svincolo delle somme dovrebbe realizzarsi in via differenziata: al momento della registrazione, per le somme corrispondenti all'importo autoliquidato; fino al momento in cui venga meno la posizione di sostituto o responsabile d'imposta per quelle residue (onorari ed accessori).

Comma 63, lett. b): il deposito delle somme soggette ad annotazione nel registro somme e valori

Infine, con la lett. b) del co.63, il provvedimento in esame ha inteso attrarre, sotto il regime della separazione patrimoniale, un'ipotesi di deposito di somme presso il notaio, che già altrove aveva trovato apposita disciplina.

Nello specifico trattasi della fattispecie regolata dalla L. n.64/34, istitutiva del c.d. registro somme e valori, dove il notaio è tenuto ad annotare il deposito di qualsiasi somma volontariamente affidatagli "*in relazione agli atti stipulati avanti a lui o per effetto di provvedimenti dell'attività giudiziaria*" (da cui devono escludersi, per espressa previsione di legge, le somme corrisposte per il pagamento delle imposte e delle tasse inerenti agli atti notarili).

Dal momento che la novella si limita ad estendere la nuova disciplina ad una fattispecie già regolata legislativamente, ed avente valore residuale, stante la genericità dell'individuazione dell'oggetto del deposito¹², sembra corretto ritenere, come è

⁹ Vedi G. Petrelli, op. cit. (5).

¹⁰ Cfr. G. Petrelli, op. cit. (5).

¹¹ G. Petrelli, op. cit. (5).

¹² In considerazione di ciò, posto che la L. n.147/13 disciplina espressamente il deposito del prezzo e del corrispettivo, come precedentemente illustrato, rispetto a queste specifiche somme deve ritenersi non più ammissibile il deposito ai sensi della L. n.64/34.

stato fatto¹³, che detta previsione abbia esclusivamente la funzione di rafforzare, mediante la separazione patrimoniale, il meccanismo introdotto con la Legge del 1934, a maggior tutela delle parti contraenti.

Considerando la disciplina posta dalla Legge del 1934, in ordine al rapporto conseguente al deposito, lo svincolo delle somme dovrebbe effettuarsi, pertanto, in conformità all'incarico conferito al notaio, così come risultante dal registro somme e valori.

Tuttavia, è stato precisato¹⁴ che, nell'ipotesi in cui, ai sensi della lett. b), si volesse procedere volontariamente al deposito di corrispettivi di atti negoziali non contemplati dalla lett. c) (al di fuori, quindi, del campo di applicazione della fattispecie precedentemente esaminata) dovrebbero in ogni caso trovare applicazione le regole poste dal co.66 in ordine all'obbligo del notaio di svincolare le somme solo all'esito del positivo compimento delle formalità pubblicitarie, sussistendo la medesima *ratio* di tutela dell'acquirente.

Il conto corrente dedicato

La disciplina del conto corrente in cui dovranno confluire le somme ricevute dal notaio, in ragione delle varie fattispecie sopra analizzate, può ricavarsi da alcuni frammenti delle disposizioni normative, e, in ogni caso, troverà più compiuta determinazione a seguito dell'emanazione del Decreto Ministeriale di cui al co.67.

In primo luogo, si ritiene che detto conto corrente debba essere intestato al notaio, poiché, diversamente, non avrebbe senso la previsione di un regime di separazione delle somme nello stesso versate.

Sarà compito del notaio, quindi, provvedere all'apertura del conto corrente dedicato presso una qualsiasi banca. A riguardo si evidenzia¹⁵ che la legge non detti alcuna prescrizione particolare nella scelta dell'intermediario; anzi, come è stato sottolineato, nel prevedere che il Decreto attuativo precisi le "*condizioni contrattuali omogenee*" da applicare al rapporto di conto corrente, pare presupporre la fungibilità della controparte bancaria.

Non viene nemmeno specificato se sia sufficiente un unico conto corrente, o se il notaio debba costituire un rapporto distinto in relazione a ciascun deposito

che presso di lui venga effettuato. A riguardo, è preferibile aderire alla tesi¹⁶ che riconosce al notaio la massima libertà; lo stesso, tuttavia, potrà sostenere una minore spesa nell'intrattenere un unico rapporto bancario. Ciò che conta, in ogni caso, è che vi sia la possibilità di distinguere i diversi versamenti ai fini dell'individuazione degli aventi diritto alla restituzione: a tal fine, si ritengono sufficienti le risultanze di cui il notaio sia già in suo possesso (come le annotazioni sul registro somme e valori e le indicazioni contenute negli atti notarili).

Il regime di separazione patrimoniale a cui è assoggettato il conto corrente trova espressa disciplina nel testo di legge e si caratterizza per una incidente deroga all'art.2740 c.c.: oltre ad essere escluse dalla successione e dal regime patrimoniale del notaio depositario, ed a non poter essere aggredite dai suoi creditori, le somme vincolate sono poste al riparo anche dalle azioni esecutive e cautelari dei creditori delle parti aventi diritto alla restituzione.

All'attenzione dell'interprete si pongono, però una serie di ulteriori problematiche già oggetto di analisi, in termini generali, nell'ambito dei diversi fenomeni di segregazione patrimoniale conosciuti dal nostro ordinamento, primo fra tutti il *trust*. Non essendo possibile dilungarsi nella loro esaustiva enunciazione, in questa sede è sufficiente ricordare che, a garanzia dell'effettività della separazione, il notaio sarà tenuto a non confondere le somme ricevute in deposito con altre detenute a titolo personale, oltre che a non distrarle dalla loro specifica destinazione. Si ritiene, inoltre, che la violazione delle regole che garantiscono l'effettività della destinazione, sia fonte di responsabilità a carico del notaio infedele.

Il rapporto di deposito

La L. n.147/13 nulla dispone, invece, in ordine al rapporto di deposito che si instaura tra il notaio e le parti contraenti.

A differenza delle tradizionali ipotesi di deposito fiduciario presso il notaio, già conosciute dalla pratica degli affari, la fattispecie regolata dal co.63 presenta una prevalente componente pubblicistica: il notaio, nell'adempimento dei doveri impostagli dalle norme imperative di legge e dalle future norme regolamentari, mantiene indubbiamente la qualifica di pubblico ufficiale, e in rapporto a questa dovrà essere valutata la sua condotta.

¹³ Così G. Petrelli, op. cit. (5).

¹⁴ La posizione è di G. Petrelli, op. cit. (5).

¹⁵ Cfr. G. Petrelli, op. cit. (5).

¹⁶ Cfr. G. Petrelli, op. cit. (5).

DIRITTO E SOCIETÀ

Ciò non toglie, tuttavia, che tale rapporto di deposito, come più in generale accade per i rapporti professionali intrattenuti dal notaio, si colora di una componente privatistica, in ragione della quale si ritiene legittimo prevedere una apposita regolamentazione pattizia del deposito (eventualmente accompagnata da una redazione per iscritto del testo contrattuale¹⁷)

¹⁷ Si ricorda che tale regolamentazione non può essere inserita nell'atto notarile, ostandovi l'art.28, n.3 Legge Notarile, ai sensi del quale è fatto divieto di introdurre nell'atto pubblico la disciplina di rapporti che interessino il notaio stesso.

nei limiti della sua compatibilità con la funzione pubblicistica; similmente, posto il medesimo limite della compatibilità, potranno trovare applicazione alcune regole dettate in via generale dal codice civile per gli ordinari contratti di deposito.

 **Euroconference**
Editoria

Riviste



CRISI E RISANAMENTO

Strumenti, tecniche e soluzioni concorsuali

Periodicità: bimestrale

L'abbonamento comprende: 6 numeri + accesso ad archivio e banca dati *on-line*

Crisi e risanamento è la rivista dedicata non solo ai professionisti specializzati nella materia fallimentare (curatori fallimentari, commissari liquidatori, consulenti) ma anche e soprattutto da chi deve conoscere gli strumenti oggi disponibili e sempre più efficaci per gestire anticipatamente la crisi e “salvare” l'azienda in difficoltà.

OFFERTE VALIDE FINO AL 30 APRILE

Crisi e risanamento

€ 119,00 + IVA (anziché € 180,00 + IVA)

Crisi e risanamento + Vision pro

€ 179,00 + IVA (anziché € 191,00 + IVA)

L'offerta non è cumulabile con altre promozioni e scontistiche Privilege Card